

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **190/1975** (ECLI:IT:COST:1975:190)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Udienza Pubblica del **21/05/1975**; Decisione del **27/06/1975**

Deposito del **08/07/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7972**

Atti decisi:

N. 190

SENTENZA 27 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1965, n. 458, attributiva della

personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1972 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sui ricorsi riuniti di Selleri Giancarlo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione nazionale invalidi per esiti di poliomielite (ANIEP), contro il Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC) ed altri, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973.

Visti gli atti di costituzione dell'ANIEP e dell'ANMIC;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Michele Costa, per l'ANIEP, e l'avv. Domenico Marafioti, per l'ANMIC.

Ritenuto in fatto:

1. - A seguito del ricorso proposto da Giancarlo Selleri, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'ANIEP, Associazione nazionale invalidi per esiti di poliomielite - firmataria, con altre associazioni del settore dell'assistenza (ANMIC, ONMIC e ANICI), dell'atto 13 marzo 1965, di costituzione di un organismo confederale avente natura di ente associativo privato e di fatto, denominato UGIC (Unione Generale Invalidi Civili) - avverso il d.P.R. 1 agosto 1969, n. 1116, con il quale era stato approvato il regolamento per l'attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 458, attributiva della personalità giuridica pubblica all'UGIC, ridenominata ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), e di altro ricorso proposto dallo stesso Selleri e dall'invalido Sabatino Capanni (per annullamento di delibera del Comitato centrale dell'ANMIC), l'adito Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, ritenuta l'ammissibilità dei ricorsi (dei quali previamente aveva disposto la riunione), con ordinanza 28 novembre 1972, ha sollevato - in quanto, a suo avviso, rilevante e non manifestamente infondata - questione di legittimità, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione della legge 1965 n. 458 citata, sul rilievo che la istituzione - da questa operata - di un ente pubblico per il raggiungimento delle finalità di tutela degli invalidi civili sarebbe, nella specie, avvenuta mediante la "appropriazione" (e quindi eliminazione) della preesistente realtà associativa di carattere privato, rappresentata dalle associazioni di fatto (tra cui la ANIEP) confederate nell'UGIC.

2. - Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, si è in questo costituita l'ANMIC, che ha instato per una declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

3. - Si è costituita, altresì, l'ANIEP, deducendo l'illegittimità, invece, della norma denunciata.

4. - Entrambe le parti hanno ribadito le loro conclusioni con successive memorie illustrative.

Considerato in diritto:

1. - L'ordinanza di remissione devolve alla Corte la questione della legittimità della legge 23 aprile 1965, n. 458, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

La normativa denunciata sarebbe, infatti, pervenuta alla istituzione del soggetto di diritto

pubblico ((ri)denominato ANMIC), mediante intervento sull'ente privato UGIC - a sua volta nascente dalla confederazione di associazioni di fatto operanti nel settore dell'assistenza agli invalidi civili - trasformandolo nella struttura e nello scopo.

Non si sarebbe, cioè, limitata a creare (e il giudice a quo non contesta che ciò avrebbe potuto farsi) un ente pubblico accanto ad una associazione privata, sibbene avrebbe addirittura sostituito il primo alla seconda.

Discenderebbe da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione, sia del diritto costituzionale di libertà di associazione (la cui garanzia dovrebbe coprire non solo la nascita ma anche la vita ed il permanere della privata associazione), sia del diritto del singolo allo svolgimento della propria personalità nelle formazioni sociali, come quella rappresentata dalla categoria degli invalidi civili.

2. - La questione è infondata.

La legge 1965 n. 458 citata - al di là dell'enunciazione del suo art. 1, che attribuisce "personalità giuridica pubblica all'UGIC" - realizza, infatti, come chiaramente emerge dal contesto delle sue altre disposizioni, esaminate e valutate nel loro effettivo contenuto, la creazione, in realtà, di un ente (del resto "ridenominato ANMIC") strutturalmente e funzionalmente diverso da quello che si dice riconosciuto.

L'assenza di una relazione di identità o continuità tra tale istituito ente pubblico, da una parte e, dall'altra, la confederazione UGIC e le private associazioni che questa compongono, è, in particolare, comprovata dall'assoluta autonomia dei rispettivi patrimoni; dalla diversità strutturale, per cui l'ANMIC - a differenza dell'UGIC che confedera altre associazioni - associa, invece, direttamente gli invalidi come singoli; dalla prevista estensione, infine, dei diritti e delle agevolazioni contemplati dalla legge nei confronti anche degli invalidi non iscritti (cfr. art. 2 comma secondo).

Va poi considerato (e trattasi di argomento indubbiamente decisivo per la soluzione della sottoposta questione) che il soggetto pubblico nascente dalla legge denunziata è configurato come ente a struttura associativa, ma la iscrizione come socio è esplicitamente dichiarata facoltativa, e quindi libera (art. 2 comma primo).

Discende da ciò che - contrariamente a quanto, sia pur dubitativamente, ritenuto dal giudice a quo - resta del tutto impregiudicata l'esistenza e permanenza in vita delle collaterali associazioni private del settore dell'assistenza agli invalidi civili, né è toccata la facoltà di queste di avvalersi, nella loro attività, di formule organizzatorie unitarie, quale quella confederale, propria della UGIC.

Epperò - in quanto, appunto, non è nella specie, compromessa in alcuna delle sue forme o manifestazioni, la libertà di associazione né, tantomeno, la libertà dei singoli di svolgimento della loro personalità nelle formazioni sociali - resta esclusa la dedotta violazione degli artt. 18 e 2 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1965, n.

458 (Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'UGIC), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 18 della Costituzione, con l'ordinanza del Consiglio di Stato in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.